



**Le genitorialità non comuni tra diritti e affetti.**

**Lucrezia Mollica**

Un tema difficile, molto antico , ma anche attuale.

Antico, perché come molto bene ci ha raccontato Francesca Mazzucchelli, l'uso di "crescere i figli degli altri" si perde nella notte dei tempi.

Ulisse, Nausica e i poemi Omerici e poi tutto l'800, con le balie, vere nutrici e protagoniste indiscusse dei primi anni dei bambini.

Attuale, perché oggi, soprattutto nelle grandi città i bambini molto spesso sono educati dalle *tate*, sovente straniere, che li accompagnano a scuola, cucinano per loro, raccolgono le loro piccole-grandi confessioni.

Oggi tuttavia dobbiamo riflettere sul significato del crescere i figli degli altri in una accezione un po' più specifica e che non riguarda il generico affidare spontaneamente a terzi una parte del tempo dei propri figli.

Il mio desiderio è quello di portarvi, ragionando insieme, a condividere un pensiero che è diventato dominante nell'impostazione del mio lavoro

**Rispettare la continuità dei legami d'affetto in ogni situazione che la quotidianità delle nostre attività, così diverse, ma così collegate tra loro, ci pone davanti.**

**Da parte mia cercherò di arrivarci attraverso la lettura degli articoli di legge e della giurisprudenza europea.**

Permettetemi dunque una premessa di carattere generale, o meglio una riflessione, o meglio ancora due o tre pensieri che vorrei ispirassero non solo tutti i ragionamenti, ma anche le indicazioni di tipo più tecnico di cui parleremo

## **CRESCERE I FIGLI (DEGLI ALTRI)**

Ho voluto porre tra parentesi le parole degli altri, perché sono convinta che il compito, la sfida, il ruolo degli adulti sia crescere i figli.

I figli senza alcuna altra specificazione

Crescere un figlio è l'avventura più bella del mondo.

Crescere i propri figli è l'avventura più bella del mondo

Crescere i figli degli altri.....può diventare un'avventura ancora più ricca,

Ma.....

Altri pensieri, direttamente collegati, e che già più volte ho proposto all'attenzione di chi ascolta

**1. tutti i figli, naturali, in affidamento o adottivi che siano, non sono nostri, ma appartengono a sé stessi**

**2. definitività e irreversibilità sono concetti inconciliabili con le decisioni che hanno come oggetto gli affetti**

Ecco allora perché, e torno alla prima riflessione, crescere i figli senza nessun complemento di specificazione.

Figli che non *sono* di nessuno, se non di loro stessi.

Crescere i figli con amore, con intelligenza, con la capacità di correggerli e saper dire anche dei no.

Crescere i figli senza aspettarsi nulla in cambio

E ancora, ma questo è un invito rivolto più agli operatori che ai genitori: **rispettare la continuità dei legami d'affetto**. E su questo sono durissima, convintissima e, consentitemi, arrabbiatissima

Forse potremmo dire crescere i figli **con** gli altri

Su questa base vediamo di ragionare: vorrei compiere un percorso che, attraverso leggi, ci porti a focalizzare l'attenzione sul rispetto dei legami d'affetto

**Il mantenimento dei legami d'affetto, nell'ambito familiare, dovrebbe essere un valore acquisito, al quale orientare ogni scelta legislativa, giurisprudenziale, psicologica.**

Il preambolo della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20/11/1989 recita: *“Il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione”*.

Ciò detto e premesso e...mai dimenticato, passiamo alle norme che oggi ci interessano: crescere i figli degli altri, come più volte abbiamo ripetuto vuol dire parlare di comunità, affido e adozione

La legge che prenderemo in esame è dunque la L 184/83, così come modificata dalla successiva 149/01

*Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia*

La premessa di carattere generale è il diritto del minore a crescere nella propria famiglia: ogni risorsa, ogni fatica, ogni impegno va speso in un progetto che innanzitutto preveda il mantenimento del fanciullo nel suo nucleo familiare-

Il percorso dunque dovrà essere il seguente:

1. Crescere i figli
2. Crescere i figli a casa loro
3. Crescere i figli altrove

Troppo spesso la famiglia d'origine è lasciata sola con i suoi problemi e le sue difficoltà.

Troppo spesso noi avvocati facciamo una grande fatica a stabilire un contatto con gli operatori dei Servizi, con le Comunità, ancorché con il Tribunale, laddove invece una comunicazione rapida e intensa si rivela essere il più proficuo strumento per ottenere un buon risultato

E ora parliamo di questo **altrove**

La premessa di fatto è semplice.....nella sua complessità:

- una famiglia con figli minori
- una famiglia in difficoltà
- la necessità di un intervento e di un progetto

E' di grande interesse notare come il primo comma dell'art 2 della 183/84 si stato novellato dalla 149/01

Questo era il vecchio testo:

*2. 2. Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.*

Questo è il testo oggi in vigore:

*«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, **nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1**, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e **le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.***

Si osserva subito come si sia inserito ed evidenziato tanto un riferimento al sostegno alla famiglia d'origine, quanto la necessità che gli affidatari offrano al minore le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Queste annotazioni, oltre alla considerazione che il titolo stesso della L 184/83 sia passato da "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" a "Diritto dei minori ad una famiglia" porta chiunque a qualsiasi titolo debba occuparsi di queste vicende ad impostare il proprio lavoro nell'ottica del rispetto del diritto del minore a veder rispettati i suoi bisogni di appartenenza.

## **I passaggi**

Un tema che mi sta molto a cuore e su cui vorrei invitarvi a riflettere è quello relativo ai passaggi da una situazione giuridica ad un'altra ed in particolare dall'affido all'adozione.

Quando un progetto di affido non va in porto come si era sperato a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, *nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1* il minore viene dichiarato adottabile.

Troppo spesso ancora oggi alcuni Tribunali, alcuni servizi, alcuni psicologi ritengono essere nell'interesse del bambino troncare definitivamente ed irreversibilmente i rapporti con gli affidatari

## **Va detto che questo non è previsto da nessuna norma**

Ricordo che la legge 184/83 , all'art 27,c.3, parla dell'interruzione dei rapporti solo in caso di adozione: *con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine,salvi i divieti matrimoniali.*

A mio avviso quando i tempi dell'affido si siano allungati, anche e soprattutto in relazione ad un bambino in tenera età, occorrerà rispettare i legami d'affetto che nel frattempo si siano instaurati, sia, ove possibile, lasciando il bambino nella famiglia affidataria che potrà divenire, se ne ha i requisiti di legge, adottiva, sia in ogni caso mantenendo la possibilità di un contatto tra il minore e chi per anni gli ha dato solo affetto e amore.

In altre parole ogni scelta che gli operatori e i giudici sono tenuti a compiere sulla vita di un minore (ma anche degli adulti di riferimento) non potrà che basarsi sul rispetto dei legami esistenti.

Il ruolo degli affidatari, già complesso e impegnativo è purtroppo spesso mortificato da scelte non solo inopportune, ma anche irrispettose del sopra ricordato art 2 che testualmente afferma il dovere di assicurare al minore **le relazioni affettive di cui egli ha bisogno**.

In Commissione giustizia al Parlamento sono presenti proposte di legge che mirano proprio alla tutela del diritto al mantenimento dei legami d'affetto, materia che oltretutto è costata all'Italia una condanna dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

La sentenza Moretti/Benedetti contro Italia (**Causa Moretti e Benedetti c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 aprile 2010, ricorso n.16318/07**) ha infatti condannato l'Italia a risarcire i danni subiti da una coppia affidataria che si era vista allontanare e irreversibilmente interrompere i rapporti con una bimba che era stata in affido presso di loro per 19 mesi.

La Corte Europea ha verificato la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo .

Per concludere, poiché oggi dovremmo ragionare su come gli adulti si pongono dinanzi al crescere i figli degli altri, torno al primo pensiero:

*crescere i figli , che siano “nostri” o “ degli altri” significa rispettare la loro unicità, rispettare i loro tempi, rispettare la loro storia, che non può essere scomposta in compartimenti stagni.*

Essere consapevoli che se si è affidatari sarà.....a tempo, ma questo tempo potrà anche dare vita ad un legame che durerà per sempre

Essere consapevoli, se si è genitori adottivi, che ogni bimbo ha un suo passato, anche se è neonato e che questo passato va non solo raccontato, ma talvolta salvato.